REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Approvato con delibera n. 13 del Consiglio di Istituto

del 28 . 10 . 2026

Art. 1 – Motivazione del contributo

Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo significativo, ad incrementare il bilancio della scuola.

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una "tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola", abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell'infanzia.

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietano alle scuole di chiedere contributi.

L'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, si ritiene sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un'offerta formativa varia, ricca di progetti gratuiti e di qualità. Il presente contributo permette inoltre di alleggerire le famiglie dall'acquisto di materiale didattico vario che, di norma, viene acquistato con gli incassi del contributo volontario a costi vantaggiosi, fornendo i

plessi del necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.

Si precisa, che il contributo volontario **NON È DA CONFONDERSI** con il versamento dell'assicurazione, che invece è un contributo obbligatorio il cui importo viene richiesto all'inizio di ogni anno scolastico, sulla base della tariffa applicata dalla compagnia assicurativa appaltante

Art. 2 – Importo del contributo

Il contributo volontario consta nel versamento di una quota stabilita in € 6,00 a far data dalla presente delibera e fino a nuova deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art. 4;

Art. 3 – Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato, a seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico, mediante circolare. Si intende richiedere il versamento del contributo volontario all'inizio di ogni anno scolastico, possibilmente contestualmente con il versamento dell'assicurazione, al fine di agevolare la contabilità scolastica (che è gestita in anni solari e non scolastici) e di includere tutti gli studenti dell'Istituto, ivi compresi gli anticipatari alla scuola dell'infanzia che iniziano la frequenza a gennaio.

Il versamento individuale dei contributi dovrà essere eseguito, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 (come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019, cosiddetto Decreto Milleproroghe), obbligatoriamente attraverso il sistema PagoPa, direttamente dal registro elettronico, nella sezione Pagamenti.

In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente.

Art. 4 – Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite il servizio PagoPa.

Ogni anno, la scuola provvederà alla comunicazione ad Agenzia Entrate delle spese sostenute dalle famiglie pertanto, all'interno del 730 precompilato comparirà il totale versato, comprensivo di contributo volontario.

Art. 5 – Utilizzo dei fondi

Come specificato all'art. 4, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario, utilizzato per l'Ampliamento dell'offerta formativa, può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- progetti vari con valenza educativa e didattica, progetti sul bullismo, rinnovo biblioteche di classe, di plesso e d'istituto;
- acquisto di materiale didattico e di facile consumo per attività laboratoriali e di strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici;
- innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche;
- acquisto licenze software con valenza didattica e/o inclusiva
- contributo al trasporto degli alunni per attività extrascolastiche quali partecipazione a gare, olimpiadi, concorsi, cc;
- iscrizione per la partecipazione a gare, olimpiadi, stage, ecc.;
- premialità per gli alunni meritevoli (es. concorsi interni);

I contributi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.

Art. 6 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti.

La rendicontazione del contributo volontario e del suo utilizzo è parte integrante della relazione del Conto Consuntivo e viene pertanto visionata ed approvata dai revisori dei conti e poi comunicata e deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 7 – Altre forme di raccolta dei contributi

Sono consentite nel corso delle manifestazioni organizzate dalle scuole dell'Istituto (ad esempio quelle conclusive dell'anno scolastico), raccolte da parte delle famiglie di fondi finalizzate al finanziamento di micro progetti da realizzare all'interno delle classi o del plesso attraverso la formula dei "mercatini".

I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati attraverso il sistema PagoPa, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dovrà essere indicato a quale plesso/progetto/attività sono vincolati.

Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni "ad hoc" da parte dei promotori stessi, con l'indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d'uso.

Riferimenti normativi:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,

comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". Comma 5. "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza".

- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di "autofinanziamento" (art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
- Anche il recente DI 129/18 all'art. 5 comma 7 "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali"
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise "Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie".